



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

Fallimento -
Reclamo -
Regolamento
competenza -
Termine per
riassunzione

Ud. 31/3/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25491/2021 R.G. proposto da
REYFIN S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe
Ferrari n. 4, presso lo studio dell'avv. Giulio Simeone, che la
rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

Fallimento REYFIN S.r.l., elettivamente domiciliato all'indicato
indirizzo PEC dell'avv. Nicola Bottero, che lo rappresenta e
difende

- controricorrente -

nonché contro

FINO 1 SECURITISATION S.r.l., e per essa la mandataria
DOVALUE S.P.A., elettivamente domiciliata all'indicato indirizzo
PEC dell'avv. Giulia Arini, che la rappresenta e difende

- controricorrente -



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 980/2021, depositata il 31.8.2021;

udita la relazione svolta, all'udienza del 31.3.2026, dal Consigliere Andrea Zuliani;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

uditi l'avv. Nicola Bottero e l'avv. Giulia Arini.

FATTI DI CAUSA

Fino 1 Securitisation S.r.l. [Fino 1 S.r.l.] presentò al Tribunale di Palermo istanza per la dichiarazione di fallimento di Reyfin S.r.l., la quale chiese ed ottenne termine per depositare una proposta e un piano di concordato preventivo da sottoporre all'approvazione dei creditori. Riuniti i due procedimenti, alla scadenza del termine concesso e poi prorogato, il Tribunale di Palermo, senza decidere sulle due domande, dispose la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, in quanto ritenuto competente secondo il criterio della sede principale effettiva.

Il Tribunale di Torino richiese d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., sul quale questa Corte si pronunciò con ordinanza n. 16078/2019, dichiarando la competenza del Tribunale di Torino e disponendo che il processo doveva «essere riassunto nel termine di legge».

Fino 1 S.r.l. riassunse il processo per ottenere la decisione sull'istanza di fallimento e Reyfin S.r.l. riassunse il processo per l'ammissione al concordato preventivo. Quest'ultima domanda venne dichiarata inammissibile dal tribunale, che, in un secondo momento, dichiarò il fallimento di Reyfin S.r.l., accogliendo la domanda di Fino 1 S.r.l.

Reyfin S.r.l. propose reclamo contro la sentenza di fallimento, denunciando la «violazione dell'art. 15 legge fall. per



mancata convocazione della creditrice istante» e contestando il *quantum* del credito da questa dichiarato.

Instauratosi il contraddittorio con il fallimento e con Fino 1 S.r.l., la Corte d'Appello di Torino rigettò il reclamo e condannò la società reclamante e la sua legale rappresentante alla rifusione delle spese di lite.

Contro la sentenza della corte territoriale Reyfin S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il fallimento Reyfin S.r.l. e Fino 1 S.r.l. si sono difesi ciascuno con controricorso.

Dopo che i soli controricorrenti avevano depositato memoria illustrativa, nella camera di consiglio del 29.5.2024 venne pronunciata ordinanza interlocutoria per la discussione in pubblica udienza della questione di diritto di particolare rilevanza «concernente la necessità di: - procedere alla riassunzione nei termini di legge del procedimento per la dichiarazione di fallimento a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione che abbia regolato la competenza in sede di regolamento richiesto d'ufficio; - dedurre il vizio asseritamente conseguente in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento».

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento del ricorso, ed entrambi i controricorrenti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso prospetta la «nullità od inefficacia» della sentenza emessa dal Tribunale di Torino e «di



ogni atto ulteriore», per l'intervenuta «estinzione della procedura prefallimentare ex artt. 50 e 392 c.p.c.».

La ricorrente osserva, per la prima volta con il ricorso per cassazione, che Fino 1 S.r.l. depositò il ricorso in riassunzione del processo davanti al Tribunale di Torino oltre il termine di tre mesi fissato dagli artt. 50 e 392 c.p.c., la cui decorrenza ritiene corretto fissare dalla data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione, piuttosto che dalla data in cui quella ordinanza venne notificata alle parti dalla cancelleria del Tribunale di Torino.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché la questione della possibile estinzione del processo per tardiva riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione sulla competenza non è stata posta, né davanti al Tribunale di Torino, né con il reclamo alla corte d'appello. Sulla questione si è dunque formato il giudicato implicito, alla luce dei principi dettati recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte, dovendosi escludere che il vizio consistente nel mancato rilievo d'ufficio dell'(eventuale) estinzione del processo – seppur rilevabile d'ufficio (art. 307, comma 4, c.p.c.) – riguardi i «*presupposti "fondanti" la struttura e il funzionamento del processo*», non trattandosi né di «*violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio*», né di «*difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale*» (Cass. S.u. n. 24172/2025, par. 9.1.1., a pag. 30).

In effetti, dopo la riassunzione del processo, il contraddittorio davanti al Tribunale di Torino si è svolto regolarmente, con la convocazione della debitrice e la sua



comparizione in più udienze, come riferito nello stesso ricorso per cassazione. Quanto poi alla *potestas iudicandi* di quella autorità giudiziaria, essa derivava senza dubbio dall'istanza di fallimento della creditrice, trasmessale dal Tribunale di Palermo, con decisione confermata dall'ordinanza della Corte di cassazione risolutiva del conflitto negativo di competenza.

Né, infine, la (eventuale) tardiva riassunzione determina un'ipotesi di decadenza verificatasi «*per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione*» (ivi, pag. 31), posto che l'azione era già stata proposta, sia pure davanti al giudice dichiarato incompetente.

1.2. Occorre anche rilevare che il procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Torino dopo la riassunzione risulta avere rispettato tutti i termini e le garanzie di difesa previsti dall'art. 15 legge fall. per il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Pertanto, non essendo nel frattempo intervenuto alcun ostacolo esterno al processo alla dichiarazione di fallimento (quale potrebbe essere la cessazione dell'impresa da oltre un anno), mancherebbe addirittura un interesse della ricorrente a far valere l'estinzione del processo a suo tempo avviato davanti al Tribunale di Palermo; infatti, quello svoltosi davanti al Tribunale di Torino resterebbe comunque un regolare e completo procedimento prefallimentare (v., analogamente, in un caso di tardiva riassunzione del processo dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione, Cass. n. 26768/2019).

1.3. Il ricorso è dunque inammissibile sulla scorta del seguente principio di diritto, che risponde alla seconda parte del quesito posto dall'ordinanza interlocutoria:



«Il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione verificatasi in seguito alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare davanti al giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione, già investita del conflitto negativo sollevato ai sensi dell'art. 9-bis legge fall., non riguardando i "presupposti fondanti" la struttura e il funzionamento del processo, è coperto dal giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non venga fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico».

2. Nonostante la rilevata inammissibilità del ricorso, si ritiene comunque opportuno trattare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 363, comma 3, c.p.c., l'ulteriore aspetto della questione di rilevanza nomofilattica con riguardo alla quale è stata fissata la discussione in udienza pubblica; sia pure con la doverosa precisazione che, ricadendo la controversia, *ratione temporis*, sotto il regime della legge fallimentare, la motivazione farà necessariamente riferimento a disposizioni ivi contenute, impregiudicata qualsiasi valutazione sulla utilizzabilità dei medesimi argomenti, o di argomenti analoghi, nella vigenza del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019).

2.1. Il tema è quello della individuazione della data di decorrenza del termine per la riassunzione del processo dopo che la Corte di cassazione abbia risolto il conflitto di competenza sollevato d'ufficio dal tribunale ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, legge fall.

L'art. 50 c.p.c. fa decorrere il termine per riassumere il processo dopo qualsiasi tipo di regolamento di competenza «dalla comunicazione dell'ordinanza». Senonché la Corte di



cassazione non dispone la comunicazione dell'ordinanza alle parti che non abbiano svolto difese davanti ad essa. Per questo, nei loro confronti, si è talora ritenuta applicabile la diversa decorrenza dal deposito in cancelleria dell'ordinanza, con applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 292, comma 2, c.p.c. per il procedimento in contumacia davanti al giudice del merito (Cass. nn. 9760/2020; 6823/2010; 8024/2003) e in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 392 c.p.c.

Senonché, l'applicazione analogica al giudizio in Cassazione delle disposizioni in materia di contumacia appare problematica, se non in termini generali, quantomeno con riferimento proprio al procedimento per regolamento di competenza, nel quale le parti non hanno l'onere di costituirsi mediante controricorso, ma sono semplicemente facoltizzate a depositare, entro il breve termine di venti giorni dalla notificazione, «scritture difensive e documenti» (art. 47, comma 5, c.p.c.). Pertanto, considerare alla stregua di un contumace – ai fini della decorrenza del termine per riassumere il processo – la parte che non eserciti tale facoltà appare improprio, soprattutto nel caso in cui si tratti di conflitto di competenza sollevato d'ufficio da un giudice e, quindi, di un contrasto tra giudici, rispetto al quale le parti – o una delle parti – potrebbero ritenersi indifferenti.

Nemmeno si può pensare, a fronte di una specifica norma che riguarda la riassunzione dopo il regolamento di competenza, di applicare la disposizione (con la diversa decorrenza) dettata per il giudizio di rinvio a seguito dell'accoglimento dell'ordinario ricorso per cassazione (art. 392 c.p.c.).



In ogni caso, la questione va qui affrontata con specifico e limitato riferimento al conflitto di competenza insorto nell'ambito del procedimento prefallimentare, nel quale vige la regola per cui il giudice che si dichiara incompetente non può limitarsi a tale dichiarazione e lasciare alle parti l'iniziativa dell'eventuale riassunzione (come avviene nei casi ordinari: art. 44 c.p.c.), ma deve egli stesso trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente (art. 9-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, legge fall.). Il regolamento della competenza nel procedimento prefallimentare è infatti caratterizzato fin dall'origine da un marcato rafforzamento dell'iniziativa d'ufficio, che ha anche indotto a ritenere inammissibile il regolamento proposto dalla parte contro l'ordinanza declinatoria della competenza (Cass. n. 30748/2017). Le parti sono dunque spettatrici (più o meno) passive dell'eventuale conflitto di competenza, il cui regolamento deve comunque procedere d'ufficio.

In tale contesto, si potrebbe anche – in astratto – dubitare che esista un onere della parte di procedere alla riassunzione del processo dopo la decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., essendo prospettabile l'estensione anche in questa fase della deroga ufficiosa dettata dall'art. 9-*bis* legge fall. Ad ogni buon conto, tenuto fermo che, nel caso di specie, l'ordinanza n. 16078/2019 stabilì che il «processo dovrà essere riassunto nel termine di legge», si deve comunque escludere la decorrenza di tale termine dalla data di pubblicazione di quella ordinanza, essendo necessaria a tal fine la comunicazione, come previsto proprio dall'art. 50 c.p.c. Comunicazione che, non avendo le parti (e, in particolare, la creditrice Fino 1 S.r.l.) depositato «scritture difensive» in Cassazione, venne in questo



caso effettuata dal Tribunale di Torino, dopo avere ricevuto l'ordinanza di questa Corte.

Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: *«nel caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione, che ne sia stata investita ai sensi dell'art. 9-bis legge fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; ciò anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese davanti alla Corte di cassazione, alla comunicazione dell'ordinanza provveda il giudice dichiarato competente».*

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia, «in via del tutto subordinata», ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. la «violazione degli artt. 5 e segg. legge fall. e 116 c.p.c.».

La ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui è stato confermato lo stato di insolvenza, così come già accertato dal Tribunale di Torino. Reyfin S.r.l. sostiene che a tale risultato il giudice del reclamo sarebbe giunto non tenendo in considerazione le contestazioni dalla stessa mosse all'ammontare del credito spettante a Fino 1 S.r.l. e senza valutare «la sussistenza o meno di un'attività aziendale e del flusso economico derivante dall'attività istituzionale». Inoltre, alla corte territoriale sarebbe «sfuggito che l'istituto bancario ha preferito prima procedere ad un'esecuzione immobiliare, riservando solo all'esito dei primi tentativi di vendita l'istanza fallimentare, senza valutare che il bene assoggettato all'esecuzione era gravato di un'ipoteca volontaria in proprio favore».



3.1. Anche tale motivo è inammissibile, innanzitutto perché quello che viene criticato è soltanto l'accertamento di un fatto, ovverosia dello stato di insolvenza in cui versava la società, senza che venga in discussione il concetto giuridico di insolvenza né, quindi, la violazione della norma di diritto che quel concetto definisce.

Si deve inoltre rilevare che, nell'illustrazione del motivo, non si ravvisa alcunché di specifico e pertinente rispetto alla dichiarata intenzione di negare la sussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento. Non rilevano, infatti, a tal fine, l'ammontare del credito spettante alla creditrice istante, né tantomeno il fatto che questa avesse precedentemente avviato un'esecuzione immobiliare individuale (ravvisandosi anzi in ciò una conferma della consolidata, e non solo momentanea, impossibilità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: art. 5 legge fall.), né, infine, il generico cenno a un non meglio precisato «flusso economico derivante dall'attività istituzionale».

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;



condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 31.3.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente

Massimo Ferro

